

Direttiva Giocattoli

Direttiva 2009/48/CE
Norme armonizzate

Testo consolidato 2019



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Direttiva 2009/48/CE - Giocattoli | Testo consolidato 2019 e NTA

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1)

Il testo consolidato 2019 della direttiva tiene conto delle modifiche ed abrogazioni intervenute dal 2012 al 2019.

Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE - Elenco consolidato ad Ottobre 2019

[Vedi modifiche/abrogazioni](#)

Edizione: 2.2

Data: Novembre 2019

ISBN: 978-88-98550-18-0

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

Indice

Realizzazione	2
Disclaimer	3
Changelog	4
Modifiche/abrogazioni	5
Direttiva 2009/48/CE - Giocattoli Testo consolidato 2019	6
Capo I Disposizioni generali	9
Articolo 1 Oggetto	9
Articolo 2 Ambito di applicazione	9
Articolo 3 Definizioni	9
Capo II Obblighi degli operatori economici	10
Articolo 4 Obblighi dei fabbricanti	10
Articolo 5 Rappresentanti autorizzati	11
Articolo 6 Obblighi degli importatori	11
Articolo 7 Obblighi dei distributori	12
Articolo 8 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori	13
Articolo 9 Identificazione degli operatori economici	13
Capo III Conformità dei giocattoli	13
Articolo 10 Requisiti essenziali di sicurezza	13
Articolo 11 Avvertenze	13
Articolo 12 Libera circolazione	14
Articolo 13 Presunzione di conformità	14
Articolo 14 Obiezione formale a una norma armonizzata	14
Articolo 15 Dichiarazione CE di conformità	14
Articolo 16 Principi generali della marcatura CE	14
Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	15
Capo IV Valutazione di conformità	15
Articolo 18 Valutazione della sicurezza	15
Articolo 19 Procedure di valutazione della conformità applicabili	15
Articolo 20 Esame CE del tipo	15
Articolo 21 Documentazione del prodotto	16
Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformità	16
Articolo 22 Notifica	16
Articolo 23 Autorità di notifica	16
Articolo 24 Prescrizioni relative alle autorità di notifica	17
Articolo 25 Obbligo di informazione delle autorità di notifica	17
Articolo 26 Prescrizioni relative agli organismi notificati	17
Articolo 27 Presunzione di conformità	18
Articolo 28 Obiezione formale a una norma armonizzata	19
Articolo 29 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	19
Articolo 30 Domanda di notifica	19
Articolo 31 Procedura di notifica	19
Articolo 32 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	20
Articolo 33 Modifiche delle notifiche	20
Articolo 34 Contestazione della competenza degli organismi notificati	20
Articolo 35 Obblighi operativi degli organismi notificati	20

Articolo 36 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	21
Articolo 37 Scambio di esperienze	21
Articolo 38 Coordinamento degli organismi notificati	21
Capo VI Obblighi e competenze degli stati membri	21
Articolo 39 Principio di precauzione	21
Articolo 40 Obbligo generale relativo all'organizzazione della vigilanza del mercato	21
Articolo 41 Istruzioni all'organismo notificato	21
Articolo 42 Procedura a livello nazionale per i giocattoli che comportano rischi	21
Articolo 43 Procedura di salvaguardia comunitaria	22
Articolo 44 Scambio di informazioni - Sistema comunitario di informazione rapida	23
Articolo 45 Non conformità formale	23
Capo VII Procedure di comitato	23
Articolo 46 Modifiche e misure di attuazione	23
Articolo 47 Procedura di comitato	24
Capo VIII Altre disposizioni amministrative	24
Articolo 48 Relazioni	24
Articolo 49 Trasparenza e riservatezza	24
Articolo 50 Motivazione delle misure	24
Articolo 51 Sanzioni	24
Capo IX Disposizioni transitorie e finali	24
Articolo 52 Applicazione delle direttive 85/374/CEE e 2001/95/CE	24
Articolo 53 Periodi transitori	24
Articolo 54 Recepimento	25
Articolo 55 Abrogazione	25
Articolo 56 Entrata in vigore	25
Articolo 57 Destinatari	25
Allegato I Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli ai sensi della presente direttiva	27
Allegato II Requisiti particolari di sicurezza	28
Allegato III Dichiarazione CE di conformità	36
Allegato IV Documentazione tecnica	37
Allegato V Avvertenze	37
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli	40
Realizzazione	44

Changelog

Ed.2.2 Novembre 2019

- Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica l'appendice C dell'allegato II della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide. (GU L 299/51 del 20.11.2019)

Ed. 2.1 Novembre 2019

- Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l'alluminio (GU L 298/5 del 19.11.2019). Entrata in vigore: 09.12.2019

Ed. 2.0 Ottobre 2019


- Elenco consolidato Norme armonizzate ad Ottobre 2019 - Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263/32 del 16.10.2019)

Ed 1.0 Settembre 2019

Modifiche/abrogazioni

Il testo consolidato 2019 della Direttiva 2009/48/CE tiene conto delle seguenti modifiche abrogazioni dal 2012 al 2019, nel dettaglio:

- Direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 (GU L 64/7 del 3.3.2012)
- Regolamento (UE) n. 681/2013 del 17 luglio 2013 (GU L 195/16 del 18.7.2013)
- Direttiva 2014/79/UE della Commissione del 20 giugno 2014 (GU L 182/49 del 21.6.2014)
- Direttiva 2014/81/UE della Commissione del 23 giugno 2014 (GU L 183/49 del 24.6.2014)
- Direttiva 2014/84/UE della Commissione del 30 giugno 2014 (GU L 192/49 del 1.7.2014)
- Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306/17 del 24.11.2015)
- Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306/20 del 24.11.2015)
- Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306/23 del 24.11.2015)
- Direttiva (UE) 2017/738 del ConsiglioTesto del 27 marzo 2017 (GU L 110/6 del 27.4.2017)
- Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 (GU L115/47 del 4.5.2017)
- Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 (GU L 138/128 del 25.5.2017)
- Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 (GU L 122/29 del 17.05.2018)
- Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 (GU L 298/5 del 19.11.2019)
- Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 (GU L 299/51 del 20.11.2019)



Direttiva 2009/48/CE - Giocattoli | Testo consolidato 2019

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 dell'30.6.2009, pag. 1)

Il testo consolidato 2019 della direttiva tiene conto delle modifiche ed abrogazioni intervenute dal 2012 al 2019.

[Capo I Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Capo II Obblighi degli operatori economici](#)

[Articolo 4 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 5 Rappresentanti autorizzati](#)

[Articolo 6 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 7 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 8 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 9 Identificazione degli operatori economici](#)

[Capo III Conformità dei giocattoli](#)

[Articolo 10 Requisiti essenziali di sicurezza](#)

[Articolo 11 Avvertenze](#)

[Articolo 12 Libera circolazione](#)

[Articolo 13 Presunzione di conformità](#)

[Articolo 14 Obiezione formale a una norma armonizzata](#)

[Articolo 15 Dichiarazione CE di conformità](#)

[Articolo 16 Principi generali della marcatura CE](#)

[Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE](#)

[Capo IV Valutazione di conformità](#)

[Articolo 18 Valutazione della sicurezza](#)

[Articolo 19 Procedure di valutazione della conformità applicabili](#)

[Articolo 20 Esame CE del tipo](#)

[Articolo 21 Documentazione del prodotto](#)

[Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformità](#)

[Articolo 22 Notifica](#)

[Articolo 23 Autorità di notifica](#)

[Articolo 24 Prescrizioni relative alle autorità di notifica](#)

[Articolo 25 Obbligo di informazione delle autorità di notifica](#)

[Articolo 26 Prescrizioni relative agli organismi notificati](#)

[Articolo 27 Presunzione di conformità](#)

[Articolo 28 Obiezione formale a una norma armonizzata](#)

[Articolo 29 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati](#)

[Articolo 30 Domanda di notifica](#)

[Articolo 31 Procedura di notifica](#)

[Articolo 32 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati](#)

[Articolo 33 Modifiche delle notifiche](#)

[Articolo 34 Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)

[Articolo 35 Obblighi operativi degli organismi notificati](#)

[Articolo 36 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati](#)

[Articolo 37 Scambio di esperienze](#)

[Articolo 38 Coordinamento degli organismi notificati](#)

[Capo VI Obblighi e competenze degli stati membri](#)

[Articolo 39 Principio di precauzione](#)

[Articolo 40 Obbligo generale relativo all'organizzazione della vigilanza del mercato](#)

[Articolo 41 Istruzioni all'organismo notificato](#)

[Articolo 42 Procedura a livello nazionale per i giocattoli che comportano rischi](#)

[Articolo 43 Procedura di salvaguardia comunitaria](#)

[Articolo 44 Scambio di informazioni - Sistema comunitario di informazione rapida](#)

[Articolo 45 Non conformità formale](#)

[Capo VII Procedure di comitato](#)

[Articolo 46 Modifiche e misure di attuazione](#)

[Articolo 47 Procedura di comitato](#)

[Capo VIII Altre disposizioni amministrative](#)

[Articolo 48 Relazioni](#)

[Articolo 49 Trasparenza e riservatezza](#)

[Articolo 50 Motivazione delle misure](#)

[Articolo 51 Sanzioni](#)

[Capo IX Disposizioni transitorie e finali](#)

[Articolo 52 Applicazione delle direttive 85/374/CEE e 2001/95/CE](#)

[Articolo 53 Periodi transitori](#)

[Articolo 54 Recepimento](#)

[Articolo 55 Abrogazione](#)

[Articolo 56 Entrata in vigore](#)

[Articolo 57 Destinatari](#)



Allegati

[Allegato I Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli ai sensi della presente direttiva \(ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1\)](#)

[Allegato II Requisiti particolari di sicurezza](#)

[Allegato III Dichiarazione CE di conformità](#)

[Allegato IV Documentazione tecnica](#)

[Allegato V Avvertenze](#)



Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli

Elenco consolidato Norme armonizzate ad Ottobre 2019

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2009/48/CE sono contenuti nelle:

1. Comunicazione 2018/C 282/02 del 10 Agosto 2018 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263/32 del 16.10.2019)

e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.